



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica degli adolescenti ed al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a PIRAINO il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

ART. 2

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.

ART. 3

L'organizzazione e le modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinate dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Sindaco, presente in ogni seduta.

TITOLO II

FUNZIONI

ART. 4

Le decisioni prese dal Consiglio dei ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal delegato e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà dare una risposta circa il problema o l'istanza espressi, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

ART. 5

Il Consiglio dei Ragazzi, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

ART. 6

Possono essere candidati tutti gli alunni che ne faranno richiesta scritta ed eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle quinte classi della scuola elementare e di tutte le classi della scuola media inferiore .

ART. 7

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art. 6.

ART. 8

IL Consiglio Comunale dei Ragazzi, è costituito da n. 12 componenti da ripartire in numero così suddiviso: tre consiglieri eletti dagli alunni della Scuola primaria (solo le quinte classi) e nove Consiglieri eletti tra gli alunni della Scuola secondaria di primo grado.

TITOLO IV

TEMPI E MODALITÀ DI ELEZIONI

ART. 9

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico.
- Per le scuole elementari i candidati dovranno essere inseriti in un'unica lista.
- Per le scuole medie i candidati dovranno essere inseriti in tre liste separate una per ogni livello di classi.
- Le elezioni si svolgeranno di concerto con i dirigenti scolastici e l'amministrazione comunale fornirà le schede, gli stampati e le urne affinché avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
- Entro il mese di novembre, su convocazione del Presidente del Consiglio, i consiglieri si riuniranno presso il palazzo municipale per eleggere il Sindaco dei ragazzi; qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio.
- Il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco.
- Il Sindaco di Piraino proclama, nella stessa giornata, subito dopo l'elezione, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

TITOLO V

NORME DI FUNZIONAMENTO

ART.10

Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei consiglieri, avrà il compito di affiancare il Sindaco di Piraino nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del Consiglio dei ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

ART.11

Il Consiglio comunale dei Ragazzi dura in carica un anno.

ART. 12

Durante l'anno del suo mandato la sede del Consiglio è il palazzo municipale .

Il Consiglio comunale dei Ragazzi si riunisce nell'aula consiliare nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con il Presidente del Consiglio.

ART.13

Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata di 30 minuti. Se anche, dopo la seconda convocazione non si raggiungesse il quorum necessario, il delegato del Sindaco ed il Sindaco dei Ragazzi decideranno insieme quando nuovamente ricorrere ad un'ulteriore convocazione.

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTI

ART. 14

Nel bilancio di previsione del Comune di Piraino viene annualmente previsto uno stanziamento per il consiglio dei ragazzi per le spese relative alle competenze di cui all'art. 15.

TITOLO VII

COMPETENZE

ART. 15

Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi le seguenti materie:

- politiche scolastiche;
- politiche ambientali;
- sport;
- tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.

TITOLO VIII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 16

Il Consiglio comunale dei Ragazzi può proporre al Consiglio Comunale di Piraino le eventuali modifiche ed integrazioni del presente regolamento ove ne ravvisi l'opportunità.